

REGOLAMENTO

Per l'attivazione dei Registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti presso ciascun Corpo d' Armata situato fuori del Regno.

C A P O I.

Disposizioni generali.

Art. 1. **V**I saranno dei Registri per le nascite, pei matrimonj, e per le morti, a tenore del Cap. 5. tit. 2 del Codice Napoleone presso ciascun Corpo d' Armata fuori del Regno.

2. Il Quartiermastro in ciascun corpo d' uno o più Battaglioni o Squadroni, ed il Capitano Comandante negli altri Corpi faranno le funzioni d' Ufficiale dello Stato Civile per la estensione de' Registri degli atti dello Stato Civile; queste stesse funzioni si eseguiranno riguardo agli Ufficiali senza truppa, ed agli impiegati dell' Armata od al Corpo dell' Armata. Tanto il Quartiermastro ed il Capitano Comandante, come l' Ispettore alle riviste si uniformano a quanto prescrive il Regolamento generale dei Registri degli atti civili, salve le speciali disposizioni portate dai seguenti articoli. (*Tit. 2, cap. 5, art. 89 del Codice.*)